

# Beni in godimento, una nuova imposta

■ La manovra di Ferragosto ha introdotto un nuovo tipo di tassazione, individuata nell'utilizzo gratuito o per un corrispettivo inferiore al valore di mercato dei beni aziendali da parte dei soci e/o da familiari dell'imprenditore. Il legislatore ha, inoltre, previsto la perdita, da parte dell'azienda che concede i beni in godimento, della deducibilità dei costi relativi a detti beni oltre all'obbligo di comunicare tale utilizzo (in solido con l'utilizzatore) all'Agenzia delle Entrate.

Per godimento, ad avviso della scrivente, deve intendersi l'uso di un bene con stabilità e continuità, con esclusione dell'utilizzo occasionale.

La conseguenza è che colui che beneficia dell'utilizzo deve dichiarare un ulteriore reddito determinato quale differenza tra valore di mercato del bene in uso e corrispettivo annuo pagato alla società, mentre la società intestataria del bene e concedente l'utilizzo sarà impossibilitata a dedurre i costi relativi al bene concesso (nulla è ancora precisato circa la detraibilità/indetraibilità Iva di tali beni).

Come accennato sopra, la norma prevede poi l'obbligo di comunicazione dell'uso di tali beni all'Agenzia delle Entrate da parte delle imprese concedenti e dei soci e/o familiari dell'imprenditore. Per l'omissione della comunicazione, ovvero per la trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri, è dovuta, in solido, una sanzione amministrativa pari al 30% della differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo.

L'Agenzia delle Entrate procederà a controllare sistematicamente la posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in godimento e, ai fini della ricostruzione del reddito, terrà conto di eventuali capitalizzazioni o finanziamenti effettuati nei confronti della società da cui il contribuente ottiene il bene in godimento.

**Mariacristina Zola**